



A G E N Z I A   D E L   D E M A N I O

Struttura per la progettazione

## DISCIPLINARE DI GARA

**GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS. 36/2023 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA AI SENSI DELL'ART. 42 DEL D.LGS. 36/2023 DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA C.D. RAFFORZATO, PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DA ESEGUIRSI CON METODI DI MODELLAZIONE E GESTIONE INFORMATIVA CON L'USO DI MATERIALI E TECNICHE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE, CONFORMI AL D.M. 23.06.2022, , NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL COMPENDIO DI PROPRIETÀ DELLO STATO DENOMINATO "EX CASERMA MELEGNANO" SITO IN LODI, VIA FANFULLA, ANGOLO VIA LODINO (SCHEDA LOD0003), FINALIZZATO ALLA RIALLOCAZIONE DEI REPARTI DELLA GUARDIA DI FINANZA.**

**CUP:** G19F23000030001

**CIG:** B1E860AAFD

**CPV:** 71240000-2



## Sommario ipertestuale:

|  |           |
|--|-----------|
| DISCIPLINARE DI GARA.....  | 1         |
| PREMESSE .....   | 4         |
| 1. PIATTAFORMA TELEMATICA .....  | 4         |
| <b>1.1. Il Sistema telematico di negoziazione .....</b>  | <b>4</b>  |
| <b>1.2. Dotazioni tecniche .....</b>   | <b>6</b>  |
| <b>1.3. Identificazione.....</b>   | <b>7</b>  |
| <b>1.4 Gestore del sistema .....</b>   | <b>8</b>  |
| 2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI .....   | 8         |
| <b>2.1. Documenti di gara.....</b>   | <b>8</b>  |
| <b>2.2. Chiarimenti .....</b>  | <b>9</b>  |
| <b>2.3. Comunicazioni .....</b>  | <b>10</b> |
| 3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI.....  | 10        |
| <b>3.1. Durata .....</b>   | <b>12</b> |
| <b>3.2 Revisione prezzi .....</b>  | <b>13</b> |
| <b>3.3 Modifica del contratto in fase di esecuzione.....</b>   | <b>13</b> |
| 4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE .....  | 14        |
| 5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE .....  | 15        |
| 6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA .....   | 17        |
| <b>6.1 Requisiti di idoneità professionale .....</b>   | <b>18</b> |
| <b>Requisiti minimi di cui all'Allegato II.12 parte V del Codice .....</b>   | <b>18</b> |
| <b>6.2 Requisiti della struttura operativa minima (gruppo di lavoro).....</b>  | <b>19</b> |
| <b>6.3 Requisiti di capacità tecnico- organizzativa .....</b>  | <b>22</b> |
| <b>6.4 Requisiti di capacità economica e finanziaria .....</b>   | <b>24</b> |
| <b>6.5 Indicazioni sui requisiti speciali nei raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE.....</b>   | <b>24</b> |
| <b>6.6 Indicazioni sui requisiti speciali nei consorzi di cooperative, consorzi di imprese artigiane, consorzi stabili e consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e dei GEIE .....</b> | <b>26</b> |
| 7. AVVALIMENTO .....   | 26        |
| 8. SUBAPPALTO .....  | 26        |
| 9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE .....  | 26        |
| 10. GARANZIA PROVVISORIA.....  | 27        |



|   |           |
|---|-----------|
| 11. SOPRALLUOGO.....  | 30        |
| 12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC .....   | 30        |
| 13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA .....   | 30        |
| <b>13.1 Regole per la presentazione dell'offerta .....</b>  | <b>31</b> |
| 14. SOCCORSO ISTRUTTORIO .....  | 35        |
| 15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA .....   | 36        |
| <b>15.1 Domanda di partecipazione ed eventuale procura .....</b>  | <b>36</b> |
| <b>15.2 Dichiarazioni da rendere a cura degli operatori economici ammessi al<br/>concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 372 del decreto<br/>legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.....</b> | <b>41</b> |
| <b>15.3 Documentazione ulteriore per i soggetti associati .....</b>   | <b>42</b> |
| <b>15.4 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (eDGUE) .....</b>   | <b>43</b> |
| 16. OFFERTA TECNICA .....   | 44        |
| 17. OFFERTA ECONOMICA.....  | 54        |
| 18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....   | 54        |
| <b>18.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica .....</b>   | <b>54</b> |
| <b>18.2 Metodo per l'attribuzione dei punteggi .....</b>  | <b>55</b> |
| <b>18.3 Metodo di attribuzione dei punteggi.....</b>  | <b>55</b> |
| 19. COMMISSIONE GIUDICATRICE .....  | 56        |
| 20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA .....  | 56        |
| 21. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE.....   | 57        |
| 22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE .....  | 57        |
| 23. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA .....  | 58        |
| 24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO .....   | 58        |
| 25. STIPULA DEL CONTRATTO.....  | 58        |
| 26. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI .....  | 60        |
| 27. IMPEGNO ETICO E CODICE DI COMPORTAMENTO.....  | 61        |
| 28. ACCESSO AGLI ATTI .....   | 61        |
| 29. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE .....  | 62        |
| 30. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....   | 62        |

## PREMESSE

Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 36, co. 2, dell'Allegato I.7 al D.Lgs. 36/2023 (d'ora in poi solo "Codice"), con decisione di contrarre prot. 325/Atti del 05/06/2024, questa Amministrazione ha avviato una procedura aperta ai sensi degli artt. 59 e 71 del codice per l'affidamento del servizio di verifica ex art. 42 del Codice e relativo Allegato I.7, Sezione IV, relativo al Progetto di Fattibilità Tecnico Economica c.d. rafforzato e del progetto esecutivo dell'intervento di restauro e risanamento conservativo dell'"ex Caserma Melegnano", in Lodi in via Fanfulla angolo via Lodino (codice scheda LOD0003), finalizzato alla riallocazione dei Reparti della Guardia di Finanza.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art 108, comma 5, del Codice.

Il servizio oggetto della presente procedura dovrà essere svolto mediante utilizzo di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni (metodologia BIM).

La presente procedura aperta è interamente svolta tramite la piattaforma telematica certificata (di seguito anche "Sistema"), accessibile all'indirizzo [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it).

L'affidamento avviene mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del Codice, con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 2, lett. b), del Codice.

La durata del procedimento prevista è pari a 9 mesi dalla pubblicazione del bando nella Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (nel seguito BDNCP), salvo il verificarsi delle ipotesi di proroga previste dall'art. 1, commi 4 e 5, dell'Allegato II.3 al Codice.

L'immobile la cui progettazione è oggetto di verifica è sito in Lodi, Via Lodino, angolo Via Fanfulla, codice NUTS ITC.

Il Responsabile unico del progetto è l'Arch. Michele Angelo Di Bella, [michele.dibella@agenziademanio.it](mailto:michele.dibella@agenziademanio.it), nominato con atto prot. n. 57/Atti del 19.04.2024.

## 1. PIATTAFORMA TELEMATICA

### 1.1. Il Sistema telematico di negoziazione

L'utilizzo del Sistema comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara - ivi comprese le Regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione (di seguito Regole) - in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee

guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Sistema.

L'utilizzo del Sistema avviene nel rispetto dei principi di auto responsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'art. 1176, comma 2, del Codice Civile.

La S.A. non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento al Sistema;
- utilizzo del Sistema da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto dalle Regole;

In caso di mancato funzionamento del sistema o di malfunzionamento dello stesso, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la S.A. può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento del Sistema e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La S.A. si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito del Sistema sono registrate e attribuite all'operatore economico e fanno piena prova nei confronti degli utenti del Sistema. Tali registrazioni di sistema hanno carattere riservato e non saranno divulgate a terzi, salvo ordine del giudice o in caso di legittima richiesta di accesso agli atti, ai sensi della normativa vigente.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito del Sistema si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema. Il sistema operativo del Sistema è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento del Sistema avvengono in conformità a quanto riportato nelle "**Regole Sistema e-Procurement – Nuovo Codice degli Appalti (D.lgs. n. 36/2023)**", pubblicato al seguente link: [https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/programma\\_comeFunziona\\_RegoleSistema.html](https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/programma_comeFunziona_RegoleSistema.html).

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato,

nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

Il Sistema è normalmente accessibile 24 ore al giorno, sette giorni su sette. L'accesso al Sistema potrebbe comunque essere, rallentato, ostacolato o impedito per interventi di manutenzione programmati sul Sistema o problematiche tecniche, che verranno, ove possibile, segnalati agli utenti con idoneo preavviso.

Con la registrazione e la presentazione dell'offerta, i concorrenti manlevano e tengono indenne il MEF, la Consip S.p.A., il Gestore del Sistema e l'Agenzia del Demanio, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le eventuali spese legali, che dovessero essere sofferte da questi ultimi e/o da terzi, a causa di violazioni delle regole contenute nel presente Disciplinare di gara, dei relativi allegati, di un utilizzo scorretto od improprio del Sistema o dalla violazione della normativa vigente.

A fronte di violazioni di cui sopra, di disposizioni di legge o regolamentari e di irregolarità nell'utilizzo del Sistema da parte dei concorrenti, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente Disciplinare di gara, il MEF, la Consip S.p.A. il Gestore del Sistema e l'Agenzia del Demanio, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, si riservano il diritto di agire per il risarcimento dei danni, diretti e indiretti, patrimoniali e di immagine, eventualmente subiti.

## **1.2. Dotazioni tecniche**

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nelle Regole.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sul Sistema;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS, di carta di identità elettronica (CIE) di cui all'articolo 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;

- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
- un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
  - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
  - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
    - I. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
    - II. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
    - III. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

### **1.3. Identificazione**

Per poter presentare offerta è necessario che almeno un soggetto, dotato dei necessari poteri per impegnare l'operatore economico per conto del quale intende operare, acceda previa apposita Registrazione, al Sistema.

L'accesso al Sistema è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online che può avvenire:

1. tramite il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) con livello di garanzia LoA3, tramite carta di identità elettronica (CIE) di cui all'articolo 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o tramite eIDAS per gli utenti europei.
2. per gli utenti extra UE o sprovvisti del nodo eIDAS italiano, tramite credenziali rilasciate a valle di un processo di identificazione extra sistema, in conformità alla disciplina in tema di identità digitale.

Si precisa che l'identificazione nelle suddette modalità è necessaria per ogni successivo accesso alle fasi telematiche della procedura.

Una volta completata la procedura di identificazione, per poter partecipare alla gara, l'utente dovrà associarsi alla P.IVA/Altro identificativo dell'operatore economico per conto del quale sta operando a prescindere dalla volontà di partecipare alla procedura in forma associata: tale intenzione potrà essere concretizzata nella fase di presentazione dell'offerta. L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per rato e valido e riconosce senza contestazione

alcuna quanto posto in essere all'interno del Sistema dall'utente riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente l'utente all'interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico per il quale l'utente sta operando.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico devono essere effettuate contattando il Call Center dedicato presso i recapiti indicati nel sito [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it).

#### **1.4 Gestore del sistema**

Fermo restando che, per la presente procedura, S.A. e amministrazione aggiudicatrice è l'Agenzia del Demanio, la stessa si avvale, per il tramite di Consip, del supporto tecnico del Gestore del Sistema (ovvero il soggetto indicato sul sito [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it) risultato aggiudicatario della procedura ad evidenza pubblica all'uopo esperita) incaricato anche dei servizi di conduzione tecnica delle applicazioni informatiche necessarie al funzionamento del Sistema, assumendone ogni responsabilità al riguardo. Il Gestore del Sistema ha l'onere di controllare i principali parametri di funzionamento del Sistema stesso, segnalando eventuali anomalie del medesimo.

Il Gestore del Sistema è, in particolare, responsabile della sicurezza logica e applicativa del Sistema stesso ed è altresì responsabile dell'adozione di adeguate ed idonee misure tecniche ed organizzative al fine di garantire la conformità al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito anche "Regolamento UE" o "GDPR").

## **2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI**

### **2.1. Documenti di gara**

La documentazione di gara comprende:

- a) Bando di gara;
- b) Disciplinare di gara e relativi allegati:
  1. Schema domanda di partecipazione con allegata informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679;
  2. "Request.xml" del Documento di Gara Unico Europeo (eDGUE), che rappresenta la struttura sulla base della quale gli operatori economici, in sede di partecipazione, devono compilare la loro "Response.xml" del eDGUE;
  3. Modulo offerta tecnica;
  4. Patto di integrità;
  5. Specifica Operativa BIMSO 2024 del template Offerta/Piano di Gestione Informativa;

6. Istruzioni operative per accedere alla Piattaforma di Consip S.p.A. e regole tecniche per l'utilizzo della stessa, "Regole Sistema e-Procurement – Nuovo Codice degli Appalti (D.lgs. n. 36/2023)", ver. del 28/12/2023 o successiva, pubblicato al seguente link: [https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/programma\\_comeFunziona\\_RegoleSistema.html](https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/programma_comeFunziona_RegoleSistema.html);
  7. Modello "Manifestazione di interesse – rettifica ex art. 101 co. 4";
  8. Modello "Rettifica dell'offerta";
  9. Scheda fornitore;
  10. Scheda fornitore per raggruppamenti;
  11. Autodichiarazione per informazione antimafia;
  12. Schema di contratto.
- c) Capitolato Tecnico-Prestazionale e relativi allegati:
1. Capitolato tecnico-prestazione del servizio di progettazione;
  2. Specifiche metodologiche BIMSM dei servizi di progettazione (<https://www.agenziademanio.it/it/gare-aste/lavori/gara/Servizi-tecnici-per-il-progetto-di-fattibilita-in-modalita-BIM-per-il-restauro-conservativo-dellEx-Caserma-Melegnano-sito-nel-Comune-di-Lodi>);
  3. Linee guida per la produzione informativa (Method Statement) BIMMS 2023 e relativi allegati A, B, C, D, E, F e G;
  4. Specifica metodologica BIMSM 2024 Verifiche;
  5. Specifica operativa BIMSO 2023 Codici Documento;
  6. Determinazione dei corrispettivi (v. art. 37 Allegato I.7 e Tabella B6 del D.M. 4 aprile 2001);

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, sul sito [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it) e sul sito istituzionale [www.agenziademanio.it](http://www.agenziademanio.it) (mediante il seguente percorso: Gare e Aste - Servizi Tecnici e Lavori).

## **2.2. Chiarimenti**

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare entro e non oltre il **24 giugno 2024, ore 12:00** attraverso la sezione del Sistema riservata alle richieste di chiarimenti. Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 88, comma 3, del Codice, le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico, entro il **02 luglio 2024**, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sul Sistema e sul sito istituzionale [www.agenziademanio.it](http://www.agenziademanio.it) nella sezione Gare e Aste - Servizi Tecnici e Lavori.

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione del Sistema o il sito istituzionale. Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

### **2.3. Comunicazioni**

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra S.A. e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Le comunicazioni a Sistema sono accessibili nell'area "Comunicazioni". È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

## **3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI**

Il presente appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di verifica, ai sensi dell'art. 42 del Codice, del progetto di fattibilità tecnico-economica ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione del compendio di proprietà dello Stato denominato "Ex Caserma Melegnano" sito in Lodi, Via Lodino, angolo Via Fanfulla nell'ambito dell'intervento di restauro e risanamento conservativo del predetto immobile.

In considerazione della natura intellettuale dei servizi, non ricorrono rischi di interferenze e, pertanto, non sussiste l'obbligo di redazione del DUVRI, ai sensi dell'art. 26, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 81/2008.

Ai sensi dell'art. 58 del Codice, per ragioni di opportunità e convenienza, si è ritenuto di non suddividere l'appalto in lotti, atteso che la suddivisione comprometterebbe la funzionalità e fruibilità del servizio in questione, trattandosi di interventi progettualmente interconnessi.

Con riferimento alle disposizioni di cui all'art. 37 dell'Allegato I.7 del Codice, anche in applicazione delle indicazioni della Legge 49/2023, recante "Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali" l'importo del servizio è stato calcolato sulla base dei criteri del D.M. Giustizia 17.06.2016 e non è soggetto a ribasso.

In applicazione dei suddetti criteri nonché di quanto appresso specificato, l'importo del servizio è stato quantificato in **€ 224.848,78 (euro duecentoventiquattromilaottocentoquarantotto/78)** al netto di IVA e oneri previdenziali.

Trattandosi di appalto di servizi di natura intellettuale, in sede di offerta non dovranno essere indicati i costi della manodopera e gli oneri della sicurezza aziendali, conformemente a quanto previsto dall'art. 108, comma 9, del Codice.

In applicazione dell'art. 2, comma 5, dell'Allegato I.13 al Codice, trattandosi di appalto con applicazione della metodologia BIM, è prevista una maggiorazione pari al 10% del compenso prima dell'applicazione della percentuale relativa alle spese e oneri accessori (10%) che è stata calcolata anche sul suddetto incremento.

Al fine di evidenziare il procedimento seguito per la determinazione dei compensi posti a base di gara, si riporta, nell'allegato "c).6" al Capitolato, l'elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi.

Detto importo, da intendersi comprensivo di ogni onere e tributo, è remunerativo di tutte le prestazioni indicate dalla documentazione di gara ed in nessun caso potranno essere addebitati alla Stazione Appaltante oneri aggiuntivi o ulteriori rimborsi per spese sostenute nello svolgimento del servizio.

L'appalto è finanziato nell'ambito del programma di potenziamento infrastrutturale della Guardia di Finanza, con i fondi appositamente stanziati ai sensi dell'art. 1, comma 1072, L. 205/2017 (Legge di Bilancio per il 2018), ovvero con altre risorse già a disposizione del Corpo e appostate contabilmente dall'Agenzia del Demanio sulla Commessa FTERZIGDFLOD000.

La tabella di seguito riportata è redatta ai fini dell'individuazione del grado di complessità delle prestazioni da effettuare per la verifica dei requisiti tecnico-professionali di cui successivo par. 6.3.

| CATEGORIE D'OPERA | ID. OPERE |   | Grado Complessità <<G>> | Costo Categorie(€) <<V>> | Parametri Base <<P>> |
|-------------------|-----------|---|-------------------------|--------------------------|----------------------|
|                   | Codice    | Descrizione   |                         |                          |                      |
| STRUTTURE         | S.04      | <i>Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo - Verifiche strutturali relative – Consolidamento delle opere di fondazione di manufatti dissestati – Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente – Verifiche strutturali relative.</i> | 0,90                    | 2.480.507,08             | 5,7681129789%        |



|          |       |  |      |              |               |
|----------|-------|--|------|--------------|---------------|
| IMPIANTI | IA.04 | <i>Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di sicurezza, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a cordo di edifici e costruzioni complessi - cablaggi strutturati - impianti in fibra ottica - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo complesso</i>  | 1,30 | 1.741.401,07 | 5,9570601600% |
| EDILIZIA | E.22  | <i>Interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004, oppure di particolare importanza</i>  | 1,55 | 4.243.212,61 | 5,0519717200% |
| IMPIANTI | IA.02 | <i>Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare termico</i>   | 0,85 | 307.504,17   | 5,8606486900% |
| IMPIANTI | IA.01 | <i>Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali - Impianti sanitari - Impianti di fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di distribuzione di combustibili liquidi o gassosi - Impianti per la distribuzione dell'aria compressa del vuoto e di gas medicali - Impianti e reti antincendio<br/>Distinta: impianti aree esterne</i> | 0,75 | 230.672,99   | 9,5697387600% |

### 3.1. Durata

La durata del servizio, posto a base di gara è così definita:

- 15 gg. (quindici) giorni naturali e consecutivi per la consegna del primo report intermedio di verifica del PFTE c.d. rafforzato in modalità BIM dalla data in cui sarà messo a disposizione il progetto, con avvio da parte del direttore esecutivo del contratto;
- 25 gg. (venticinque) giorni naturali e consecutivi per la consegna del primo report intermedio di verifica del progetto esecutivo in modalità BIM dalla data in cui sarà messo a disposizione il progetto, con avvio da parte del direttore esecutivo del contratto. N.B. le tempistiche relative alla verifica del progetto esecutivo potranno subire una eventuale ripartizione interna.

Relativamente ai termini di cui sopra si specifica quanto segue:

- per ciascuna fase il RUP/DEC procederà, mediante invito formale, a comunicare l'avvio della prestazione;

- per ogni giorno di ritardo rispetto ai tempi contrattuali troveranno applicazione le penali previste nel capitolato tecnico e nello schema di contratto. Ove le penali superino il 10% dell'importo contrattuale, la S.A. avrà facoltà di risolvere il contratto

Per ciascuna verifica del PFTE/esecutivo in modalità BIM, a seguito delle modifiche e/o integrazioni da parte dei progettisti, saranno assegnati 7 (sette) giorni naturali e consecutivi per l'esecuzione della verifica, decorrenti dalla data del verbale di avvio da parte del RUP/Direttore dell'Esecuzione del Contratto (ove nominato), con messa a disposizione del progetto aggiornato/integrato.

I tempi per lo svolgimento delle eventuali integrazioni e/o adeguamenti da parte dei progettisti richiesti dall'unità di verifica non saranno computati nei termini di esecuzione del servizio di cui sopra.

Il servizio si potrà ritenere concluso con l'assistenza al deposito all'AINOP.

### **3.2 Revisione prezzi**

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, i prezzi verranno aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire, secondo quanto indicato nello Schema di contratto.

Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici dei prezzi alla produzione dei servizi (classe 71 - Attività degli Studi di architettura e ingegneria, collaudi ed analisi tecniche) di cui all'art. 60, comma 3, lett. b) del Codice.

### **3.3 Modifica del contratto in fase di esecuzione**

Nel corso del rapporto contrattuale l'Agenzia del Demanio, in relazione a proprie esigenze, si riserva, nei modi e nei casi ammessi e previsti dalla normativa vigente, la facoltà di sospendere, ridurre o aumentare le prestazioni del servizio affidato, fermo restando che dovrà essere mantenuto inalterato il livello di qualità.

Le modifiche al contratto, disposte nel corso della sua esecuzione, dovranno essere autorizzate dalla Stazione Appaltante, secondo quanto previsto dall'art. 120 del Codice degli Appalti.

Ai sensi dell'art. 120, comma 9, del Codice degli Appalti, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo contrattuale, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di imporre all'Affidatario l'esecuzione alle condizioni originariamente previste, senza che quest'ultima possa far valere il diritto alla risoluzione del contratto.



|  |                 |
|--|-----------------|
| <b>Importo complessivo</b>   | 224.848 €       |
| Importo massimo del quinto d'obbligo, in caso di variazioni in aumento | 44.969 €        |
| <b>Valore globale stimato</b>  | <b>269.817€</b> |

#### 4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

In considerazione dell'importo del servizio, possono partecipare, in forma singola o associata, i soggetti accreditati come Organismi di ispezione di tipo A e di tipo C accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020, nonché i soggetti di cui all'art. 66, comma 1, del Codice in possesso di un sistema interno di controllo della qualità, ai sensi dell'art. 34, comma 2, dell'Allegato I.7 del Codice.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi stabili che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti a indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la S.A. accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 7 giorni naturali e consecutivi, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

## **5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE**

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente paragrafo.

La S.A. verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'art. 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'art. 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico. In caso di partecipazione di consorzi di cui all'art. 66, comma 1, lett. a) del Codice, i requisiti di cui al presente punto sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici. In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'art. 66, comma 1, lett. g) del Codice, i requisiti di cui al presente punto sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

### **Self cleaning**

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità. Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'art. 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente.

L'adozione delle misure è comunicata alla S.A.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'art. 96 del Codice dandone comunicazione alla S.A.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la S.A. ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

### **Altre cause di esclusione**

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

## 6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, **a pena di esclusione**, i requisiti di seguito indicati.

Ai sensi dell'art. 99 del Codice e dell'art. 40 dell'Allegato II.12, la verifica del possesso dei requisiti necessari ai fini della partecipazione degli operatori economici per l'affidamento dei servizi messi a gara avviene attraverso il fascicolo virtuale dell'operatore economico di cui all'art. 24 del Codice.

Il concorrente è tenuto a inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della S.A. e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

Al fine di facilitare il più possibile l'utilizzo del FVOE, nella sua nuova versione 2.0, l'ANAC ha predisposto un apposito manuale per l'operatore economico, disponibile al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/documents/91439/68743743/FVOE+2.0+-+Manuale+utente+per+Operatore+Economico.pdf/b39bbb4a-d4dc-91f1-d168-e2c0b0f9d367?t=1707303464143> .

Ferma restando la disciplina propria degli organismi di controllo e/o di ispezione accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020, gli operatori economici istituiti per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria devono possedere i requisiti minimi stabiliti nella Parte V dell'Allegato II.12 al Codice come dettagliati al successivo paragrafo 6.1.

Ai sensi dell'art. 66 comma 2 del Codice le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali richiesti dal bando di gara anche nei seguenti termini:

- le società di persone o cooperative tramite i requisiti dei soci;
- le società di capitali tramite i requisiti dei soci, nonché dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti a tempo indeterminato, nonché di altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura, nel rispetto dei principi di non discriminazione e par condicio fra i diversi soggetti abilitati i cui requisiti minimi sono stabiliti nell'Allegato II.12 del Codice.

## 6.1 Requisiti di idoneità professionale

### Requisiti minimi di cui all'Allegato II.12 parte V del Codice

1. Ai sensi degli artt. 34 e seguenti dell'Allegato II.12 del Codice, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario, l'incarico è espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. In particolare:
2. per i professionisti singoli o associati, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 34 del citato Allegato II.12;
3. per le società di professionisti, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 35 del citato Allegato II.12;
4. per le società di ingegneria, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 36 del citato Allegato II.12;
5. per gli altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e architettura, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 37 del citato Allegato II.12;
6. per i consorzi stabili di società di professionisti e/o di ingegneria e dei GEIE, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 38 del citato Allegato II.12;
7. per i raggruppamenti temporanei, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 39 del citato Allegato II.12.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 100 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

**(Per tutte le tipologie di società e per i consorzi)** Iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

**(Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia)** Iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice, ai sensi dell'art. 100, comma 3. Ai fini della comprova, l'iscrizione nel registro è acquisita d'ufficio dalla S.A. tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel FVOE i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

N.B. A norma dell'art. 34, comma 3, dell'Allegato I.7 al Codice, lo svolgimento dell'attività di

verifica è incompatibile con lo svolgimento, per il medesimo progetto, dell'attività di progettazione, del coordinamento della sicurezza della stessa, della direzione lavori e del collaudo. Pertanto, anche a norma dell'art. 38, comma 4, dell'Allegato I.7 al Codice, è condizione necessaria per la partecipazione alla gara e per l'esecuzione dei singoli contratti attuativi la circostanza di non aver partecipato, direttamente o indirettamente, né alla gara per l'affidamento della progettazione fatta oggetto di verifica, né alla redazione della stessa in qualsiasi suo livello.

## 6.2 Requisiti della struttura operativa minima (gruppo di lavoro)

Ai fini dell'espletamento dell'incarico di verifica è richiesta la costituzione di un gruppo di lavoro da considerarsi come una struttura operativa minima, nominativamente indicate nell'all. 3 della documentazione di gara (cfr. paragrafo 2.1 lett. b) 3) ed in possesso dei requisiti indicati nella seguente tabella.

|   | <b>Prestazione / Figura professionale</b>   | <b>Requisiti</b>  |
|---|---|---|
| 1 | <b>Professionista Coordinatore del Gruppo di lavoro di verifica</b> incaricato di sottoscrivere tutti i rapporti rilasciati dall'Organismo di ispezione nonché il rapporto conclusivo di cui all'art. 41, comma 7, dell'Allegato I.7 del Codice | Laurea (Quinquennale o Specialistica) in Architettura o Ingegneria abilitato all'esercizio della professione da almeno dieci anni e iscritto al relativo albo professionale, che sottoscrive tutti i rapporti rilasciati dall'Organismo di ispezione nonché il rapporto conclusivo di cui all'articolo 41, comma 7 dell'allegato I.7 del Codice |
| 2 | Professionista <b>Responsabile della verifica della Progettazione Architettonica</b>  | Laurea (Quinquennale o Specialistica) in Architettura abilitato all'esercizio della professione e iscritto nel relativo Albo professionale  |
| 3 | Professionista <b>Responsabile della verifica della Progettazione Strutturale</b>   | Laurea (Quinquennale o Specialistica) in Architettura o Ingegneria, abilitato all'esercizio della professione e iscritto al relativo albo professionale   |
| 4 | Professionista <b>Responsabile della verifica della Progettazione Impianti Elettrici e Speciali</b>   | Possesso dei requisiti previsti dall'art. 5 del D.M. 22/01/2008 n. 37, abilitato all'esercizio della professione e iscritto al relativo albo professionale  |
| 5 | Professionista <b>Responsabile della verifica della Progettazione Impianti Idrici e Meccanici</b>   | Possesso dei requisiti previsti dall'art. 5 del D.M. 22/01/2008 n. 37, abilitato all'esercizio della professione e iscritto al relativo albo professionale  |



|   |   |   |
|---|---|---|
| 6 | Professionista <b>Responsabile della verifica della Progettazione Antincendio</b> | Tecnico abilitato quale "Professionista antincendio" ai sensi del D.M 05/08/2011 n.151 iscritto negli appositi elenchi del Ministero dell'interno di cui all'art. 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, che abbia superato gli esami previsti dal D.Lgs. 139 del 2006 (ex legge 818/84) in regola con gli aggiornamenti previsti dalla legislazione vigente ed iscritto al proprio albo professionale.   |
| 7 | Professionista <b>Responsabile della verifica della Progettazione Acustica</b>    | <p>Possesso di laurea (quinquennale o specialistica) ad indirizzo tecnico o scientifico rientrante nell'elenco di cui all'allegato 2, parte A del D.lgs. n. 42/2017, con almeno uno dei seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) avere superato l'esame finale di un master universitario con un modulo di almeno 12 crediti in tema di acustica, di cui almeno 3 di laboratori di acustica, nelle tematiche oggetto della legge 26 ottobre 1995, n. 447, secondo lo schema di corso di cui all'allegato 2 del D.lgs. 42/2017;</li><li>b) avere superato l'esame finale di un corso in acustica per tecnici competenti svolto secondo lo schema riportato nell'allegato 2 del D.lgs. n. 42/2017 (certificato come tale da Università o altri Enti di cui al comma 1, Parte B);</li><li>c) avere conseguito il titolo di dottore di ricerca, con una tesi di dottorato in acustica ambientale;</li></ul> <p>avere ottenuto almeno 12 crediti universitari in materia di acustica, di cui almeno 3 di laboratori di acustica, rilasciati per esami relativi ad insegnamenti il cui programma riprenda i contenuti dello schema di corso in acustica per tecnici competenti di cui all'allegato 2 del D.lgs. 42/2017</p> |



|    |   |   |
|----|---|---|
| 8  | Professionista <b>Responsabile della verifica per l'applicazione dei CAM e del protocollo di sostenibilità LEED</b> | Laurea (quinquennale o specialistica) in una disciplina tecnica, abilitato all'esercizio della professione, iscritto al relativo albo, con idonea esperienza nell'applicazione dei CAM e dei protocolli di sostenibilità degli edifici (rating systems) di livello nazionale o internazionale (LEED)  |
| 9  | Professionista <b>Responsabile della verifica del processo BIM</b>  | Diploma o Laurea (Triennale, Quinquennale o Specialistica) in Architettura o Ingegneria o Laurea equipollente ed iscritto al relativo albo professionale, oppure del diploma di perito industriale, iscritto nel relativo Albo di appartenenza  |
| 10 | Professionista <b>Responsabile del Model Checking</b>   | Diploma o Laurea (Triennale, Quinquennale o Specialistica) in Architettura o Ingegneria o Laurea equipollente oppure diploma di perito industriale  |
| 11 | Professionista <b>Responsabile della verifica di coerenza dei contenuti presenti nella relazione geologica</b>      | Laurea in scienze geologiche ed iscrizione al relativo Albo professionale.  |
| 12 | Professionista <b>Responsabile della Progettazione della sicurezza e coordinamento</b>                              | Diploma o Laurea (Triennale, Quinquennale o Specialistica) a indirizzo tecnico attinente alle prestazioni richieste, iscritto nel relativo Albo professionale, in possesso di abilitazione ai sensi del Titolo IV, D. Lgs.81/2008 e ss.mm.ii. e in regola con l'obbligo di aggiornamento afferente ai corsi con cadenza quinquennale della durata complessiva di quaranta ore (in particolare deve possedere i requisiti previsti dall'art. 98 del T.U. sulla Sicurezza). |

Nella documentazione di gara deve essere precisata la natura del rapporto professionale intercorrente fra l'operatore economico partecipante alla gara e i professionisti che potranno essere presenti sia come componenti di una eventuale associazione temporanea di professionisti, sia in qualità di soggetti in organico alla struttura dell'operatore economico concorrente, con status di dipendente o di collaboratore a progetto della medesima.

Il concorrente dovrà indicare all'interno della domanda di partecipazione il nominativo, la qualifica professionale, i requisiti richiesti e gli estremi di iscrizione all'albo/elenco richiesto o della certificazione/iscrizione necessaria per il professionista incaricato.

La domanda è corredata dalla dichiarazione, resa da ciascun professionista, circa l'assenza di rapporti lavorativi con l'aggiudicatario del servizio di progettazione da verificare.

**È possibile che due o più professionalità coincidano nel medesimo professionista, purché lo stesso sia in possesso delle necessarie qualifiche, abilitazioni e iscrizioni, così come è possibile indicare per la stessa prestazione più di un soggetto responsabile, fermo restando che, in tal caso, prima della stipula del contratto, dovrà essere indicato, su richiesta della S.A., il soggetto referente nei confronti della stessa.**

Il Gruppo di lavoro potrà essere integrato da ulteriori professionalità, non responsabili, a discrezione del concorrente, il cui apporto sarà finalizzato ad un miglioramento della prestazione in termini di qualità ed efficacia, restando sempre la responsabilità in capo al responsabile designato per ciascuna disciplina.

Si precisa che:

- il gruppo minimo di lavoro non potrà essere inferiore a n. **3 (tre)** unità;
- inoltre il professionista di cui al punto 1 della Tabella che precede dovrà svolgere le attività di coordinamento del gruppo, interfacciarsi con il RUP e DEC. Si precisa inoltre che esso ricoprirà le funzioni di cui al comma 2, dell'art. 38 dell'Allegato I.7 al Codice.

### 6.3 Requisiti di capacità tecnico- organizzativa

Ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. b) dell'Allegato I.7 al Codice, è richiesto l'avvenuto svolgimento, negli ultimi cinque anni, di almeno due appalti di servizi di verifica di progetti, di ispezione nei contratti pubblici di lavori ai sensi della norma UNI EN ISO/IEC 17020, di progettazione o di direzione lavori relativi a lavori di importo ciascuno almeno pari al 50% di quello oggetto del presente affidamento e di natura analoga allo stesso.

Per l'individuazione di servizi analoghi si fa riferimento alla suddivisione in classi e categorie di opere originariamente prevista dalla L. 2 marzo 1949 n. 143 (oggi Tavola Z.1 del D.M. 17 giugno 2016), e precisamente:

| CATEGORIE D'OPERA | ID. OPERE |   | IMPORTO LAVORI | IMPORTO REQUISITO MINIMO |
|-------------------|-----------|---|----------------|--------------------------|
|                   | Codice    | Descrizione   |                |                          |
| STRUTTURE         | S.04      | <i>Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo – Verifiche strutturali relative – Consolidamento delle opere di fondazione</i> | 2.480.507,08   | 1.240.253,54             |



|          |       |  |              |              |
|----------|-------|--|--------------|--------------|
|          |       | <i>di manufatti dissestati – Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente – Verifiche strutturali relative.</i>   |              |              |
| IMPIANTI | IA.04 | <i>Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di sicurezza, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni complessi – cablaggi strutturati – impianti in fibra ottica - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo complesso</i>  | 1.741.401,07 | 870.700,53   |
| EDILIZIA | E.22  | <i>Interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004, oppure di particolare importanza</i>  | 4.243.212,61 | 2.121.606,30 |
| IMPIANTI | IA.02 | <i>Impianti di riscaldamento – Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell'aria – Impianti meccanici di distribuzione fluidi – Impianto solare termico</i>   | 307.504,17   | 153.752,08   |
| IMPIANTI | IA.01 | <i>Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali – Impianti sanitari – Impianti di fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto – Reti di distribuzione di combustibili liquidi o gassosi – Impianti per la distribuzione dell'aria compressa del vuoto e di gas medicali – Impianti e reti antincendio<br/>Distinta: impianti aree esterne</i> | 230.672,99   | 115.336,49   |

Per l'individuazione di servizi di verifica analoghi si fa riferimento alla suddivisione in classi e categorie di opere prevista dalla legge 2 marzo 1949, n. 143.

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

I servizi ultimati valutabili dalla S.A. sono quelli per i quali è stato emesso il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni dal quale risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali, o documentazione equivalente in caso di prestazione

resa a soggetti privati.

Gli importi soglia si intendono al netto degli oneri fiscali o di altra natura.

Qualora i predetti servizi siano stati espletati all'interno di raggruppamenti temporanei o in altra forma associata, tenuto conto che sarà considerata la quota parte eseguita dal concorrente, dovranno essere specificate le quote dei servizi effettivamente prestati dai soggetti dichiaranti.

#### **6.4 Requisiti di capacità economica e finanziaria**

Ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. a) dell'Allegato I.7 al Codice, è richiesto un fatturato globale per servizi di verifica, di ispezione nei contratti pubblici di lavori ai sensi della norma UNI EN ISO/IEC 1702, di progettazione o di direzione lavori, realizzato negli ultimi cinque anni, per un importo pari a **€ 466.993,64 (euro quattrocentosessantaseimilanovecentonovantatre/64)** (due volte l'importo stimato dell'appalto).

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- per i liberi professionisti o associazione di professionisti, mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di cinque anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

#### **6.5 Indicazioni sui requisiti speciali nei raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE**

I soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lett. e) e di cui all'art. 66 comma 1, lett. f) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati, anche in ossequio alle prescrizioni dell'art. 38, comma 3, dell'Allegato I.7 al Codice.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari e ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

I consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. f) e di cui all'art. 66, comma 1, lettere a) e g) del Codice utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

### **Requisiti di idoneità professionale**

I requisiti di cui al **punto 6.1, lettere a), b) e c)** devono essere posseduti in base alla propria tipologia:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo all'iscrizione agli albi professionali e ai titoli abilitativi è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati specificamente dell'esecuzione delle relative prestazioni.

Per i raggruppamenti temporanei di cui all'art. 66, co. 1, lett. f), del Codice, è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell'art. 39 dell'Allegato II.12 al Codice, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione Europea di residenza, quale progettista, i cui requisiti non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione.

### **Requisiti di capacità tecnico-organizzativa**

Il requisito dei due servizi analoghi di cui al **punto** Errore. L'origine riferimento non è stata trovata., ferma restando l'infrazionabilità del singolo servizio, deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso fermo quanto previsto dall'art. 38, comma 3, secondo periodo dell'Allegato I.7 al Codice.

### **Requisiti di capacità economico finanziaria**

Il requisito del fatturato globale di cui al **punto** Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso fermo restando che, ai sensi dell'art. 38, comma 3, secondo periodo dell'Allegato I.7 al Codice, l'operatore economico capogruppo mandatario deve aver maturato un fatturato globale d'importo non inferiore al 50 per cento di quello richiesto al concorrente singolo, mentre ciascun mandante deve aver maturato un fatturato globale d'importo non inferiore al 10 per cento di quello richiesto al concorrente singolo.

## **6.6 Indicazioni sui requisiti speciali nei consorzi di cooperative, consorzi di imprese artigiane, consorzi stabili e consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e dei GEIE**

Il requisito relativo al **punto 6.1, lett. a.1)**, deve essere posseduto dal consorziato esecutore.

I requisiti indicati nella parte V dell'Allegato II.12 al Codice (richiamati al **punto 6.1, lett. a.2)** devono essere posseduti:

- per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dalle consorziate secondo quanto indicato all'art. 38 del citato allegato;
- per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all'art. 34 del citato allegato.

I requisiti di cui al **punto 6.1, lett. b) e c)**, devono essere posseduti dal consorzio e dalle consorziate esecutrici.

Il requisito relativo all'iscrizione agli albi professionali e ai titoli abilitativi è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati specificamente dell'esecuzione delle relative prestazioni.

### **Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale**

I requisiti di capacità tecnica e finanziaria di cui ai **punti 6.3 e 6.4**, ai sensi dell'art. 67, commi 1 e 2, lett. a), del Codice, sono computati cumulativamente in capo al consorzio stabile, ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.

## **7. AVVALIMENTO**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 132 del Codice, poiché si tratta di bene culturale (immobile appartenente al demanio culturale dello Stato), non è consentito l'avvalimento.

## **8. SUBAPPALTO**

In ragione del carattere specifico, unitario e inscindibile del servizio di verifica la cui paternità deve essere riconducibile ad un unico Operatore in possesso dei requisiti di cui all'art. 34, comma 2, lett. b) dell'Allegato I.7 del Codice il subappalto è vietato.

## **9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE**

A norma dell'art. 34, comma 3, dell'Allegato I.7 al Codice, lo svolgimento dell'attività di verifica è incompatibile con lo svolgimento, per il medesimo progetto, dell'attività di progettazione, del coordinamento della sicurezza della stessa, della direzione lavori e del collaudo. Pertanto, anche a norma dell'art. 38, comma 4, dell'Allegato I.7 al Codice, è condizione necessaria per la partecipazione alla

gara e per l'esecuzione del contratto la circostanza di non aver partecipato, direttamente o indirettamente, né alla gara per l'affidamento della progettazione fatta oggetto di verifica, né alla redazione della stessa in qualsiasi suo livello.

Il mancato rispetto di quanto previsto dal citato art. 38, comma 5, comporta l'esclusione per cinque anni dalle attività di verifica e la comunicazione, da parte del RUP, agli Organi di accreditamento, oltre alle conseguenze di legge in caso di dichiarazione mendace.

Ai sensi dell'art. 37, comma 3, dell'Allegato I.7 al Codice, il soggetto incaricato dell'attività di verifica deve risultare munito di adeguata polizza assicurativa per la copertura dei rischi legati alle attività professionali, a norma dell'art. 43 del citato allegato.

In particolare, ai fini della stipula del contratto, l'appaltatore dovrà produrre una polizza di responsabilità civile professionale nelle forme e nelle modalità previste dall'art. 43 dell'Allegato I.7 al Codice. La polizza richiesta al soggetto incaricato dell'attività di verifica ha le seguenti caratteristiche:

- a) nel caso di polizza specifica limitata all'incarico di verifica, essa deve avere durata fino alla data di rilascio del certificato di collaudo o di regolare esecuzione e un massimale di importo non inferiore al 10% dell'importo dei lavori, con il limite di euro 1.500.000,00;
- b) nel caso in cui il soggetto incaricato dell'attività di verifica sia coperto da una polizza professionale generale per l'intera attività, la polizza deve essere integrata attraverso idonea dichiarazione della compagnia di assicurazione che garantisca le condizioni di cui alla lettera a) per lo specifico progetto.

## **10. GARANZIA PROVVISORIA**

Ai sensi dell'art. 106, comma 1, è prevista la presentazione di una garanzia fideiussoria, di importo pari a € 4.496,97 corrispondente al 2% dell'importo del servizio in oggetto.

Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8, del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione, mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto della Ragioneria di Stato del Lazio al seguente IBAN: IT81O0100003245348400000001.

Nella causale dovranno essere riportati i seguenti quattro gruppi di informazioni (separati tra di loro da uno spazio) con l'ordine di seguito indicato:

- I. cognome e nome o ragione sociale del depositante (anche se coincidente con l'ordinante), su un numero massimo di 26 caratteri;
- II. codice IPA ACD518;

III. codice CIG:

IV. codice fiscale del depositante su un numero massimo di 16 caratteri (da riportare nel caso in cui nel format del bonifico non sia disponibile un campo dedicato a questa informazione).

In tal caso dovrà essere trasmessa tramite il Sistema la ricevuta di avvenuto bonifico rilasciata dalla Banca del depositante, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore o suo procuratore.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che: rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- [http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-nonlegittimati/Intermediari\\_non\\_abilitati.pdf](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-nonlegittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf)
- [http://www.ivass.it/ivass/imprese\\_jsp/HomePage.jsp](http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp)

N.B.: Si raccomanda di prendere visione del documento denominato <https://www.anticorruzione.it/-/garanzie-finanziarie>

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, l'operatore economico dovrà inserire all'interno della Busta Amministrativa, in alternativa, uno fra i seguenti documenti:

- fideiussione avente la forma di documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, sottoscritta digitalmente dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;

- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c) e d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per 270 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
  - 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
  - 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
  - 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
  - 4. essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 60 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La fideiussione deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere verificabile telematicamente presso l'emittente.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

Per fruire delle riduzioni di cui all'art. 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

## **11. SOPRALLUOGO**

Ai fini della presentazione dell'offerta non è prevista alcuna visita dei luoghi.

## **12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC**

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 610 del 19 dicembre 2023 (disponibile al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>), pari ad euro 18,00.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.

Il pagamento è verificato mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

N.B. Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>.

L'importo del contributo è calcolato sul valore stimato d'appalto comprensivo delle eventuali opzioni contrattuali previste nella documentazione di gara.

## **13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA**

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso il Sistema. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente Disciplinare.

L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005.

L'offerta dovrà pervenire, attraverso il Sistema, entro e non oltre il **termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 15 luglio 2024**, a pena di irricevibilità. Il Sistema non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dal Sistema.

Il Sistema non accetta offerte carenti di uno o più documenti la cui presenza è obbligatoria per lo stesso.

Il Sistema invierà, altresì, al concorrente, una ricevuta, in formato .pdf, come allegato ad una comunicazione automatica attestante la data e l'orario di invio dell'offerta e contenente il codice identificativo dell'offerta e i riferimenti del suo contenuto.

Le operazioni di inserimento sul Sistema di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento del Sistema si applica quanto previsto al paragrafo 1 del presente Disciplinare.

Si precisa che ciascun operatore economico, per la presentazione dell'offerta, ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 10 MB per singolo file, oltre la quale non è garantita la tempestiva ricezione.

Nel caso fosse necessario l'invio di file di dimensioni maggiori si suggerisce il frazionamento degli stessi in più file. Per quanto concerne, invece, l'area comunicazioni del Sistema, ciascun operatore ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 10 MB per comunicazione.

Nel caso fosse necessario inviare comunicazioni con allegati file di dimensioni superiori si suggerisce l'invio di più comunicazioni.

### **13.1 Regole per la presentazione dell'offerta**

Ferme restando le indicazioni tecniche riportate al paragrafo 1 e nelle citate Regole del sistema di *e-procurement* di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta a Sistema.

L'**"OFFERTA"** è composta da:

**A** – Documentazione amministrativa;

**B** – Offerta tecnica;

**C** – Eventuali giustificativi d’offerta.

L’operatore economico ha facoltà di inserire a Sistema offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l’offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte, il Sistema invierà all’operatore economico una comunicazione nell’area riservata del Sistema contenente un report con data certa riepilogativo dell’offerta. La S.A. considera esclusivamente l’ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l’offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell’offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Il Sistema consente al concorrente di visualizzare l’avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente dovrà produrre la documentazione di cui sopra a Sistema nelle varie sezioni.

Si raccomanda di inserire i documenti richiesti nella sezione pertinente ed in particolare, di non indicare o comunque fornire i dati dell’offerta economica e dell’offerta tecnica in sezione diversa da quella relativa alla stessa, pena l’esclusione dalla procedura.

Sul sito [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it), nell’apposita sezione relativa alla presente procedura, la presentazione dell’**OFFERTA** dovrà avvenire attraverso l’esecuzione di una procedura che consente di predisporre ed inviare i documenti di cui l’**OFFERTA** si compone (ossia: **Documentazione amministrativa, Offerta tecnica, Eventuali giustificativi d’offerta**).

Si precisa che, prima dell’invio, tutti i file che compongono l’offerta, che non siano già in formato .pdf, devono essere tutti convertiti in formato .pdf.

La preparazione dell’OFFERTA e il relativo invio avvengono esclusivamente attraverso la procedura guidata prevista dal Sistema che può essere eseguita in fasi successive, attraverso il salvataggio dei dati e delle attività effettuate, fermo restando che l’invio dell’OFFERTA deve necessariamente avvenire entro la scadenza del termine perentorio di presentazione sopra stabilito. I passi devono essere completati nella sequenza stabilita dal Sistema.

Si raccomanda al concorrente di verificare la rispondenza tra i dati imputati a Sistema e quelli riportati nella documentazione prodotta in OFFERTA.

È sempre possibile modificare le informazioni inserite: in tale caso si consiglia di prestare la massima attenzione, in quanto le modifiche effettuate potrebbero invalidare fasi della procedura già completate. È in ogni caso onere e responsabilità del concorrente aggiornare costantemente il contenuto dell’OFFERTA.

L’invio dell’OFFERTA, in ogni caso, avviene solo con la selezione dell’apposita funzione di “invio” della medesima.

All'invio dell'offerta il concorrente riceverà una comunicazione nell'area riservata del Sistema contenente un report in allegato che riepilogherà i dati di offerta e certificherà la data e l'ora di avvenuto invio dell'offerta medesima.

La presentazione dell'OFFERTA mediante il Sistema è a totale ed esclusivo rischio del procedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'OFFERTA medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Consip S.p.A. ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'OFFERTA non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza.

In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, il concorrente esonera Consip S.p.a. e il Gestore del Sistema da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del Sistema. Consip S.p.A. si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del Sistema.

Il concorrente è consapevole, ed accetta con la presentazione dell'OFFERTA, che il Sistema può rinominare in sola visualizzazione i *file* che il medesimo concorrente presenta attraverso il Sistema; detta modifica non riguarda il contenuto del documento, né il nome originario che restano, in ogni caso, inalterati.

Oltre a quanto previsto nel presente documento, restano salve le indicazioni operative ed esplicative presenti a Sistema, nelle pagine internet relative alla procedura di presentazione dell'offerta.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (es. RTI/Consorzi, sia costituiti che costituendi) indica in sede di presentazione dell'OFFERTA la forma di partecipazione e gli operatori economici riuniti o consorziati. Il Sistema genera automaticamente un PIN dedicato esclusivamente agli operatori associati, che servirà per consentire ai soggetti indicati di prendere parte (nei limiti della forma di partecipazione indicata) alla compilazione dell'OFFERTA.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana. Si precisa che in caso di produzione di documentazione redatta in lingua diversa dall'italiano quest'ultima dovrà essere corredata da traduzione giurata. In tutti gli altri casi i documenti devono essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio di cui al punto 14.

L'offerta vincola il concorrente per 270 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Il concorrente può effettuare, tramite il Sistema, la rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. Al fine di garantire la segretezza dell'offerta il concorrente dovrà, in primo luogo, manifestare l'intenzione di avvalersi di tale facoltà prima del termine fissato per la seduta di apertura dell'offerta che intende rettificare, mediante invio di apposita comunicazione conforme all'**Allegato n. 10 - "Manifestazione di interesse – rettifica ex art. 101 co. 4"**, - nell'Area comunicazioni di cui al precedente paragrafo 1, contenente esclusivamente la manifestazione di interesse a rettificare l'Offerta tecnica. **La suddetta manifestazione dovrà essere inviata solo a seguito di ricevimento dell'invito tramite l'Area comunicazioni del Sistema.**

Successivamente, i concorrenti che abbiano inviato, nei modi e nei termini sopra descritti, la manifestazione di interesse a rettificare l'offerta potranno procedere all'invio della relativa rettifica. Quest'ultima dovrà essere inviata, comunque, prima della seduta di apertura della relativa Offerta, la cui data di svolgimento, per l'Offerta tecnica, è indicata nel presente Disciplinare.

La rettifica dovrà essere sottoscritta digitalmente con le modalità sopra indicate e marcata temporalmente con data e ora antecedente a quella prevista per l'inizio delle suddette sedute.

Non saranno accettate richieste di rettifica presentate senza la preventiva manifestazione di interesse di cui sopra o inviate successivamente al termine previsto nel Disciplinare o nella comunicazione di fissazione della seduta, per la presentazione della stessa.

La rettifica dovrà contenere tutti gli elementi necessari affinché la Commissione possa individuare l'errore materiale e, quindi, procedere alla "correzione" dell'Offerta nella parte interessata. La rettifica dovrà essere conforme all'Allegato n. 11 "Rettifica dell'offerta", sottoscritta digitalmente con le modalità indicate al presente paragrafo con data e ora antecedente a quella prevista per l'inizio delle suddette sedute.

Resta fermo che la suddetta rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

#### **14. SOCCORSO ISTRUTTORIO**

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- non sono sanabili mediante soccorso istruttorio l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui al paragrafo 9 del presente Disciplinare, nonché l'omessa indicazione delle modalità con le quali l'operatore intende ottemperare al suddetto impegno.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di 7 giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione del Sistema dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la S.A. procede all'esclusione del concorrente dalla procedura. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la S.A. può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La S.A. può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine prescritto dalla S.A. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

## 15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico inserisce a Sistema, nella busta amministrativa la documentazione indicata nella tabella seguente.

| DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA  | BUSTA          |
|--|----------------|
| Domanda di partecipazione (All.1)  | AMMINISTRATIVA |
| Eventuale procura  | AMMINISTRATIVA |
| Documento di riconoscimento dei dichiaranti  |                |
| eDGUE – Response.xml   | AMMINISTRATIVA |
| Eventuale dichiarazione di ammissione al concordato preventivo con relativa documentazione | AMMINISTRATIVA |
| Garanzia provvisoria   | AMMINISTRATIVA |
| Ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC                                     | AMMINISTRATIVA |
| Eventuale documentazione per i soggetti associati di cui al punto 15.4                     | AMMINISTRATIVA |
| Documentazione attestante il pagamento del bollo   | AMMINISTRATIVA |
| Patto di integrità   | AMMINISTRATIVA |
| BIMSO - Offerta di gestione informativa  | AMMINISTRATIVA |
| Scheda fornitore   | AMMINISTRATIVA |
| Scheda fornitore per raggruppamenti  | AMMINISTRATIVA |
| Autodichiarazione per informazione antimafia   | AMMINISTRATIVA |

### 15.1 Domanda di partecipazione ed eventuale procura

La domanda di partecipazione, con allegata informativa ai sensi dell'art.13 del Regolamento UE 2016/679, è redatta secondo il modello di cui all'allegato n. 1.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'art. 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3 della citata disposizione.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'art. 98, comma 4, lettere g) e h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione, ivi compresa l'insussistenza di cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui agli art. 6 e 67 del D. Lgs. n. 159/2011, sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'art. 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'art. 95, comma 1, lett. a) del Codice commesse nei tre anni

antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;

- gli atti e i provvedimenti indicati all'art. 98 comma 6 del Codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'art. 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di *self-cleaning* adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di *self-cleaning* che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2, lett. d) e di cui all'art. 66, comma 1, lett. g) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta, in particolare:

**Per i professionisti singoli**

- A. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza);

**Per i professionisti associati**

- B. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i professionisti associati;

- C. requisiti (estremi di iscrizione ai relativi albi professionali) di cui all'art. 34 dell'allegato II.12 con riferimento a tutti i professionisti associati.

**Per le società di professionisti**

- D. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'art. 94, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- E. estremi di iscrizione ai relativi albi professionali dei soci;
- F. organigramma aggiornato di cui all'art. 35 dell'Allegato II.12;  
In alternativa alle dichiarazioni di cui alle lettere e) e f), il concorrente dichiara che i medesimi dati aggiornati sono riscontrabili sul casellario delle società di ingegneria e professionali dell'ANAC.

**Per le società di ingegneria**

- G. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'art. 94, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- H. estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale) del direttore tecnico di cui all'art. 36 dell'Allegato II.12;
- I. organigramma aggiornato di cui all'art. 36 dell'Allegato II.12.  
In alternativa alle dichiarazioni di cui alle lettere h) e i), il concorrente dichiara che i medesimi dati aggiornati sono riscontrabili sul casellario delle società di ingegneria e professionali dell'ANAC.

**Per i consorzi stabili**

- J. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'art. 94, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- con riferimento ai professionisti del gruppo di lavoro, i seguenti dati: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, iscrizione al relativo albo professionale;
  - di considerare remunerativa l'offerta presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
    - delle condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli eventuali in materia di assicurazione, condizioni di lavoro, previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere

svolti i servizi;

- di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorzio esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- di applicare il CCNL di riferimento, con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto legge 76/20;
- di garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato;
- di assumersi l'obbligo, in caso di aggiudicazione del contratto, alternativamente, di assicurare all'occupazione giovanile una quota del 10% o a quella femminile una quota del 10% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, indicando in maniera espressa le modalità con le quali intende concretamente adempiere a tali impegni ex art. 102 del Codice, e di cui all'art. 8 della presente lettera d'Invito;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, gli elaborati tecnici messi a disposizione della Stazione Appaltante e tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal documento di Impegno Etico adottato dalla S.A., contenente il Codice Etico e le Regole etiche e di comportamento, e reperibile su: [https://www.agenziademanio.it/export/sites/demanio/download/Trasparenza/Trasparenza\\_8/230406\\_Impegno-Etico.pdf](https://www.agenziademanio.it/export/sites/demanio/download/Trasparenza/Trasparenza_8/230406_Impegno-Etico.pdf) e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, le suddette regole e i principi contenuti nei richiamati documenti, pena la risoluzione del contratto e fatta salva ogni azione di risarcimento del danno eventualmente cagionato alla S.A.;
- di accettare le disposizioni contenute nel patto di integrità, di cui all'art. 1 comma 17 della L. 190/2012, quale allegato 6 (cfr. paragrafo 2.1 lett. b);
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli artt. 17, comma 2, e 53, comma

3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla S.A. la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 90 del codice;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al paragrafo 30.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di società o consorzi stabili, dal legale rappresentante;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
  - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
  - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
  - c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere b), c) e d) e di cui all'art. 66, comma 1, lettere a) e g) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura

camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

Diversamente, il pagamento della suddetta imposta può essere effettuato anche mediante utilizzo del modello F24 ordinario dell'Agenzia delle Entrate, con specifica indicazione:

- della denominazione o ragione sociale, sede sociale, Prov., codice fiscale del concorrente;
- dei dati identificativi della stazione appaltante: Agenzia del Demanio – Struttura per la progettazione, Via Barberini 38, 00187 – Roma, C.F. 06340981007;
- del codice degli uffici finanziari della provincia di Roma: RCJ
- del codice tributo: 1552” denominato “ATTI PRIVATI - Imposta di bollo”.

## **15.2 Dichiarazioni da rendere a cura degli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 372 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14**

Il concorrente dichiara, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'art. 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

### **15.3 Documentazione ulteriore per i soggetti associati**

#### **Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:**

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio, ovvero della percentuale, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;
- dichiarazione dei seguenti dati: nome, cognome, codice fiscale, estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale), posizione nel raggruppamento del giovane professionista di cui all'art. 39 dell'Allegato II.12.

#### **Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:**

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio, ovvero la percentuale, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

#### **Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:**

- dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante:
  - a) a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
  - c) le parti del servizio, ovvero la percentuale, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;
  - d) dichiarazione dei seguenti dati: nome, cognome, codice fiscale, estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale), posizione nel raggruppamento del giovane professionista di cui all'art. 39 dell'Allegato II.12.

#### **Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica**

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la

percentuale, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio, ovvero la percentuale, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo**

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
  - copia del contratto di rete;
  - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
  - dichiarazione delle parti del servizio, ovvero la percentuale, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
  - copia del contratto di rete;
  - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
    - a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
    - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
    - c) le parti del servizio, ovvero la percentuale, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

#### **15.4 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (eDGUE)**

Il concorrente restituisce l'eDGUE Response.xml fornito dalla Stazione Appaltante mediante la piattaforma AcquistinRetePA.

L'eDGUE Response.xml deve essere sottoscritto con una firma digitale che consenta di conservarne il formato XML, ad es. con la firma CAdES (con estensione .p7m), dal legale rappresentante dell'impresa o da altro soggetto individuato al precedente par. 15.1 e presentato:

- dal singolo operatore economico e compilato in tutte le Sezioni pertinenti;
- da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE e compilato in tutte le Sezioni pertinenti;

- dai consorzi stabili e compilato in tutte le Sezioni pertinenti;
- dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre e compilato, nelle parti pertinenti relative a: Parte II, Sezioni A, B; Parte III, Sezioni A, B, C e D; Parte IV, Sezioni A, B e C; Parte VI;
- dai consorziati che prestano il requisito nelle parti pertinenti relative a: Parte II, Sezioni A, B; Parte III, Sezioni A, B, C e D; Parte VI;
- da tutti i componenti costituenti il “gruppo di lavoro” di cui alla Tabella 3 del par. 6.2. che precede;

L' eDGUE Response.xml è composto dalle seguenti sezioni:

- **Parte I** – Informazioni sulla procedura di appalto e sulla Stazione Appaltante;
- **Parte II** – Informazioni sull'Operatore Economico;
- **Parte III** – *Motivi di esclusione*
- **Parte IV** – *Criteri di selezione*
- **Parte VI** – *Dichiarazioni finali*

Esso deve essere compilato nelle parti pertinenti attraverso la suddetta piattaforma di approvvigionamento digitale, secondo quanto previsto dall'art. 91 del D. Lgs. 36/2023 e dal MIT con Comunicato prot. n. 6212 del 30/06/2023 relativo alle Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di Gara unico Europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7.

La compilazione può essere eseguita secondo le modalità indicate nella guida al seguente link: [Documento di Gara Unico Europeo - Wiki Acquisti in rete PA \(acquistinretepa.it\)](https://www.acquistinretepa.it/wiki/Documenti/Documenti%20di%20Gara%20Unico%20Europeo) nella sezione dedicata **“Compilazione del DGUE da parte dell'Operatore Economico”**.

L'eDGUE Response.xml, adeguatamente compilato e scaricato, deve essere caricato sulla piattaforma AcquistinRetePA tra la documentazione da fornire alla Stazione Appaltante per poter essere ricevibile dalla stessa.

La suddetta piattaforma fornisce, inoltre, lo stesso file anche in formato **pdf**. il quale può essere caricato tra la documentazione da parte dell'Operatore economico in aggiunta al documento in formato **xml**. al fine di garantire alla Stazione Appaltante una più agevole lettura.

Pertanto, l'unico formato considerato conforme, ai sensi della normativa vigente, rimane **esclusivamente il formato in xml**.

## 16. OFFERTA TECNICA

Il concorrente inserisce a Sistema, nella Busta tecnica la documentazione indicata nella tabella seguente:



| Offerta tecnica   | Documento da caricare su piattaforma  |
|---|---|
| Relazione descrittiva della professionalità e adeguatezza dell'offerta (sub-criterio A.1)   | Relazione descrittiva sub-criterio A.1  |
| Relazione descrittiva della professionalità e adeguatezza dell'offerta (sub-criterio A.2)   | Relazione descrittiva sub-criterio A.2  |
| Relazione descrittiva della professionalità e adeguatezza dell'offerta (sub-criterio A.3)   | Relazione descrittiva sub-criterio A.3  |
| Relazione metodologica per l'esecuzione del servizio (sub-criteri B.1, B.2)   | Relazione tecnica sub-criteri B.1, B.2  |
| Relazione metodologica per l'esecuzione del servizio (sub-criterio B.4)   | Relazione tecnica sub-criterio B.4  |
| All.7. Modello BIMSO "Specificativa Operativa per la verifica del processo BIM" - Offerta di Gestione Informativa del concorrente (da utilizzare per il sub-criterio B.3) | Modello <i>Offerta di gestione informativa</i> (all. 7 cfr. paragrafo 2.1 lett. b) n. 7) - Relazione sub-criterio B.3 |
| Modulo offerta tecnica  | Modulo offerta tecnica (All.3 cfr. paragrafo 2.1 lett. b) n.3)  |
| Eventuale altra documentazione  | Eventuale altra documentazione  |

L'offerta tecnica formulata da ciascun concorrente dovrà contenere gli elementi che consentono alla Commissione Giudicatrice la valutazione dei seguenti elementi:

- 1) la **professionalità e adeguatezza dell'offerta**, mediante delle relazioni descrittive quale dimostrazione dei sub-criteri esperienziali del tipo "A";
- 2) le **caratteristiche metodologiche dell'offerta**, mediante "Relazioni metodologiche" riferite ai sub-criteri del tipo "B";
- 3) l'**offerta di gestione informativa** per la verifica del processo BIM, riferita al sub-criterio B.3;

Per la trasmissione della propria offerta tecnica, ciascun concorrente dovrà provvedere a caricare sulla Piattaforma i documenti di seguito indicati.

I documenti dovranno essere debitamente sottoscritti digitalmente dal concorrente secondo le modalità di cui al precedente paragrafo 13.

Nel caso di dichiarazioni sottoscritte da un procuratore del legale rappresentante, allegare la relativa procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

Dall'offerta tecnica non deve risultare alcun elemento che possa rendere palese o consenta di desumere, direttamente o indirettamente, il prezzo offerto, **pena l'esclusione**.

#### **L'offerta tecnica costituisce obbligazione contrattuale specifica.**

Si ricorda che, qualora il concorrente intenda avvalersi della riserva sull'accesso alla documentazione tecnica presentata, dovrà precisare, con documento separato all'interno della busta dell'offerta tecnica, le parti coperte da segreto tecnico ed industriale. Sul punto si chiarisce che i segreti industriali e commerciali non devono essere semplicemente asseriti, ma devono essere effettivamente sussistenti e di ciò deve essere dato un principio di prova da parte dell'offerente.

Pertanto, il concorrente deve inserire, nella documentazione a corredo dell'offerta tecnica, idonea documentazione che argomenta in modo approfondito e congruo le ragioni per le quali le eventuali parti dell'offerta sono da secretare e fornisca un "*principio di prova*" atto a dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali

L'Agenzia, comunque, si riserva di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso agli atti. **16.1 "Criterio A" – Professionalità e adeguatezza dell'offerta – Massimo 40 punti**

Il Criterio A "*Professionalità e adeguatezza dell'offerta*" – si articola in 3 sub-criteri secondo la seguente distinzione:

- A.1 - Esperienza del concorrente nella progettazione/direzione lavori/verifica di interventi assimilabili a quello oggetto di verifica;
- A.2 - Esperienza del concorrente nella progettazione/direzione lavori/verifica di interventi con metodologia BIM;
- A.3 - Esperienza del concorrente nell'applicazione/verifica dei protocolli di sostenibilità energetico-ambientale (PEA).

#### **SUB-CRITERIO A.1 – Massimo 15 Punti**

Il concorrente dovrà comprovare la propria esperienza nella progettazione/direzione lavori/verifica di interventi che abbiano come oggetto **il recupero di immobili esistenti** (anche vincolati ai sensi

del D.lgs 42/2004), che siano da un punto di vista architettonico, strutturale e impiantistico assimilabili a quello oggetto di verifica.

Il concorrente presenterà una **relazione descrittiva** del criterio A.1, nella quale, con riferimento ad uno o più servizi (con un massimo di due) svolti, dimostrerà di aver raggiunto un livello significativo di esperienza rispetto al sub-criterio descritto, e dovrà contenere i seguenti elementi essenziali:

1. l'oggetto del servizio eseguito;
2. l'effettiva attività svolta dal concorrente (o da un proprio componente, in caso di raggruppamenti), oppure, quando l'intervento sia stato eseguito in raggruppamento con altri soggetti, per la sola parte effettivamente eseguita, specificandone il rapporto percentuale rispetto al totale dell'intervento, la categoria ID delle opere verificate/progettate/dirette, oltre che la quota economica di concorrenza;
3. il livello di progettazione effettivamente progettato/verificato con indicazione dell'atto di approvazione/validazione;
4. i dati dell'immobile;
5. il nominativo del Committente;
6. il periodo di esecuzione (dalla data del contratto alla data dell'ultimo atto di approvazione);
7. l'attinenza della prestazione eseguita al sub-criterio di riferimento e l'autovalutazione del livello raggiunto.

**N.B: la valutazione non verterà sul numero degli interventi proposti, ma sul livello di esperienza effettivamente raggiunto.**

La relazione descrittiva del criterio A.1, inoltre:

- dovrà essere presentata nel formato A4;
- non dovrà superare le 4 (quattro) facciate, escluso il frontespizio (le ulteriori facciate non saranno valutate);
- potrà essere accompagnata al massimo da 2 (due) tavole in formato A3 per elaborazioni grafiche e fotografiche che il concorrente ritiene idonee ad illustrare quanto riportato nella relazione;
- potrà essere accompagnata da un "allegato documentale" contenente soli atti e/o documentazione amministrativa di approvazione/collaudato/regolare esecuzione delle opere progettate/dirette/verificate dai quali si possa evincere l'effettiva attività svolta dal concorrente.

### **Criterio di valutazione della Commissione**

Sulla base della completezza delle informazioni fornite (saranno pertanto oggetto di minor valutazione le descrizioni generiche e nelle quali non sia ben distinguibile la prestazione effettivamente

eseguita), la Commissione Giudicatrice attribuirà il relativo punteggio sulla base dei seguenti elementi, posti in ordine di rilevanza:

I. Tipologia del servizio svolto.

Si attribuirà maggior peso, secondo i criteri di cui al paragrafo 18.3, ai servizi secondo la seguente scala di rilevanza ai fini della valutazione: 1. Servizi di verifica della progettazione; 2. Servizi di progettazione; 3. Servizi di direzione lavori/esecuzione.

II. Approfondimento del grado di dettaglio del servizio presentato

Si attribuirà maggior peso, secondo i criteri di cui al paragrafo 18.3, ai servizi secondo la seguente scala di rilevanza ai fini della valutazione: 1. PFTE/definitivo/esecutivo, 2. definitivo/esecutivo; 3. PFTE/definitivo; 4. solo definitivo; 5. solo esecutivo; 6. solo PFTE; 7. solo esecuzione.

**SUB-CRITERIO A.2 – Massimo 10 Punt**

Il concorrente dovrà comprovare la propria esperienza nella progettazione/direzione lavori/verifica di interventi con l'utilizzo della metodologia BIM.

Il concorrente presenterà una **relazione descrittiva** del criterio A.2, nella quale, con riferimento ad uno o più servizi (con un massimo di due) svolti, dimostrerà di aver raggiunto un livello significativo di esperienza rispetto al sub-criterio descritto, e dovrà contenere i seguenti elementi essenziali:

1. l'oggetto del servizio eseguito;
2. l'effettiva attività svolta dal concorrente (o da un proprio componente, in caso di raggruppamenti), oppure, quando l'intervento sia stato eseguito in raggruppamento con altri soggetti, per la sola parte effettivamente eseguita, specificandone il rapporto percentuale rispetto al totale dell'intervento;
3. il livello di progettazione effettivamente progettato/diretto/verificato con indicazione dell'atto di approvazione/validazione;
4. il nominativo del Committente;
5. il periodo di esecuzione (dalla data del contratto alla data dell'ultimo atto di approvazione); 6. i dati sulla maturità digitale;
7. i dati specifici relativi alla metodologia di verifica e/o di coordinamento applicata;
8. i dati specifici del servizio riferiti alle tipologie di verifiche effettuate.

**N.B: la valutazione non verterà sul numero degli interventi proposti, ma sul livello di esperienza effettivamente raggiunto.**

La relazione descrittiva del criterio A.2, inoltre:

- dovrà essere presentata nel formato A4;
- non dovrà superare le 4 (quattro) facciate, escluso il frontespizio (le ulteriori facciate non saranno valutate);

- potrà essere accompagnata al massimo da 2 (due) tavole in formato A3 contenenti almeno una planimetria ritenuta significativa ed esplicativa della complessità del bene, oltre a grafici/disegni/foto che il concorrente riterrà utili a descrivere il servizio svolto.

### **Criterio di valutazione della Commissione**

Sulla base della completezza delle informazioni fornite (saranno pertanto oggetto di minor valutazione le descrizioni generiche e nelle quali non sia ben distinguibile la prestazione effettivamente eseguita), la Commissione Giudicatrice attribuirà il relativo punteggio sulla base dei seguenti elementi, posti in ordine di rilevanza:

#### **I. Tipologia del servizio svolto.**

Si attribuirà maggior peso, secondo i criteri di cui al paragrafo 18.3, ai servizi secondo la seguente scala di rilevanza ai fini della valutazione: 1. Servizi di verifica della progettazione;

2. Servizi di progettazione;

3. Servizi di esecuzione;

#### **II. Approfondimento del grado di dettaglio del servizio presentato.**

Si attribuirà maggior peso, secondo i criteri di cui al paragrafo 18.3, ai servizi secondo la seguente scala di rilevanza ai fini della valutazione:

1. Livello di maturità digitale raggiunta dal processo e dai modelli;

2. Metodologia di coordinamento/verifica del processo e dei modelli;

3. Tipologia delle verifiche adottate.

### **SUB-CRITERIO A.3 – Massimo 15 Punt**

Il concorrente dovrà comprovare la propria esperienza nell'applicazione e verifica dei protocolli di sostenibilità energetico-ambientale (PEA) di livello nazionale/internazionale.

Il concorrente presenterà una **relazione descrittiva** del criterio A3, nella quale, con riferimento ad uno o più servizi (con un massimo di tre) svolti, dimostrerà di aver raggiunto un livello significativo di esperienza rispetto al sub-criterio descritto, e dovrà contenere i seguenti elementi essenziali:

1. l'oggetto del servizio eseguito;

2. l'effettiva attività svolta dal concorrente (o da un proprio componente, in caso di raggruppamenti), oppure, quando l'intervento sia stato eseguito in raggruppamento con altri soggetti, per la sola parte effettivamente eseguita, specificandone il rapporto percentuale rispetto al totale dell'intervento;

3. il livello di progettazione effettivamente raggiunto/verificato (ai sensi dell'art. 23 del Codice), con indicazione dell'atto di approvazione/validazione;

4. i dati dell'immobile;

5. il nominativo del Committente;
6. il periodo di esecuzione (dalla data del contratto alla data dell'ultimo atto di approvazione);
7. il protocollo di sostenibilità applicato;
8. il livello di certificazione raggiunto.

**N.B: la valutazione non verterà sul numero degli interventi proposti, ma sul livello di esperienza effettivamente raggiunto.**

La relazione descrittiva del criterio A.3, inoltre:

- dovrà essere presentata nel formato A4;
- non dovrà superare le 4 (quattro) facciate, escluso il frontespizio (le ulteriori facciate non saranno valutate);
- potrà essere accompagnata al massimo da 2 (due) tavole in formato A3 per elaborazioni grafiche e fotografiche che il concorrente ritiene idonee ad illustrare quanto riportato nella relazione.

#### **Criterio di valutazione della commissione**

Sulla base della completezza delle informazioni fornite (saranno pertanto oggetto di minor valutazione le descrizioni generiche e nelle quali non sia ben distinguibile la prestazione effettivamente eseguita), la Commissione Giudicatrice attribuirà il relativo punteggio sulla base dei seguenti elementi, posti in ordine di rilevanza:

##### I. Ruolo svolto.

Si attribuirà maggior peso, secondo i criteri di cui al paragrafo 18.3, ai servizi secondo la seguente scala di rilevanza ai fini della valutazione: 1. Servizi di progettazione (design e construction review): tutti i servizi attinenti: sviluppo del progetto, compilazione, stesura e verifica della documentazione di progetto necessaria per soddisfare i requisiti del protocollo, ivi comprese le attività di revisione, verifica e valutazione dei criteri progettuali individuati (design review), nonché della loro applicazione in fase di costruzione (construction review);

2. Servizi di verifica ed esecuzione (commissioning): verifica del corretto funzionamento dei sistemi in conformità agli obiettivi proposti in fase di progettazione;

##### II. Tipo di certificazione ottenuta.

Si attribuirà maggior peso, secondo i criteri di cui al paragrafo 18.3, ai servizi secondo la seguente scala di rilevanza ai fini della valutazione: 1. Progetti certificati con il protocollo LEED

2. Progetti certificati con altri protocolli di sostenibilità;

##### III. Livello di certificazione raggiunto secondo il relativo protocollo

#### **16.2 “Criterio B” – Caratteristiche metodologiche dell’offerta – Massimo 60 punti**

Il Criterio B “*Caratteristiche metodologiche dell’offerta*” – si articola in 4 sub-criteri secondo la seguente distinzione:

**B.1** - Metodologia operativa: **Piano delle verifiche proposto;**

**B.2** - Metodologia operativa: **Reportistica proposta per il processo di verifica;**

**B.3** - Metodologia operativa per il processo BIM: **Offerta di gestione informativa del concorrente;**

**B.4** – Qualità del gruppo di lavoro, **Organizzazione e strumentazione** dello stesso e gestione dei rapporti con la Stazione Appaltante;

*NOTA: ai fini dell’ottenimento del migliore punteggio per la propria proposta, il concorrente dovrà esporre la propria metodologia di verifica in maniera chiara e sintetica e secondo punti chiave. La sovrabbondanza descrittiva è da sconsigliarsi e comunque non si dovrà superare le 6 facciate per la relazione relativa ai sub-Criteri B.1, B.2.*

#### **SUB-CRITERIO B.1 – Massimo 20 Punti**

Il concorrente dovrà dimostrare la propria competenza nella pianificazione, organizzazione e gestione del processo di verifica con particolare riferimento al livello di approfondimento ed alla multidisciplinarietà delle verifiche.

Il concorrente presenterà una proposta di Piano delle verifiche, che avrà ad oggetto la verifica delle prestazioni progettuali richieste nel Capitolato Tecnico Prestazionale (All. n.1 cfr. paragrafo 2.1 lett. C), relativo al servizio da affidare, in conformità a quanto previsto nel Capitolato Tecnico Prestazionale medesimo.

#### **Criterio di valutazione della Commissione**

La Commissione Giudicatrice attribuirà il relativo punteggio sulla base della rispondenza del piano delle verifiche proposto alle seguenti esigenze:

- pianificazione del controllo e delle attività specifiche previste per ciascun aspetto da sottoporre a verifica;
- sistema e modalità di conduzione della verifica (saranno valutate maggiormente le proposte di verifiche in itinere);
- efficacia della metodologia proposta rispetto alla prevenzione del verificarsi di necessità di modifiche contrattuali in corso d’opera;
- efficacia della metodologia rispetto all’introduzione di modifiche e/o revisioni del progetto in fase di verifica;
- sistemi di pianificazione e controllo adottati per l’attività ispettiva sui documenti e sugli elaborati progettuali prodotti dai progettisti;
- modalità e mezzi di riduzione dei tempi di verifica e per la gestione delle criticità e delle conseguenti azioni correttive;

- modalità della verifica del processo BIM, compresa una eventuale verifica preliminare all'inserimento degli elaborati nell'applicativo "Update" dell'Agenzia del Demanio;
- modalità di verifica della rispondenza tra le informazioni contenute nei modelli BIM con quelle presenti negli altri elaborati progettuali;
- modalità di verifica del modello BIM, con particolare riferimento alla completezza del set informativo e delle esportazioni nel formato interoperabile .ifc;

### **SUB-CRITERIO B.2 – Massimo 15 Punt**

Il concorrente dovrà dimostrare l'efficacia della propria proposta di Piano delle Verifiche (sub-criterio B.1), accompagnando questo con una proposta di sistema di reportistica da utilizzare per i rapporti con la Stazione Appaltante e l'Operatore da verificare

Il concorrente presenterà una proposta di Reportistica di verifica, a corredo della propria proposta di Piano delle Verifiche.

### **Criterio di valutazione della Commissione**

La Commissione Giudicatrice attribuirà il relativo punteggio sulla base della rispondenza dei report di verifica proposti alle seguenti esigenze:

- immediata comprensibilità e completezza degli obiettivi della scheda di report;
- chiarezza ed esaustività delle informazioni contenute;
- sinteticità e chiarezza dei giudizi finali;
- possibilità di rimando ad approfondimenti ulteriori;
- gestione delle non conformità;
- completezza delle informazioni sul sistema di verifica e sui risultati del processo BIM;
- completezza delle informazioni sulle verifiche del modello BIM;
- evidenza della verifica della rispondenza delle informazioni del modello BIM rispetto a quelle degli elaborati progettuali.

### **SUB-CRITERIO B.3 – Massimo 15 Punt**

Il concorrente dovrà dimostrare la propria competenza in merito alla verifica dell'intero processo BIM e dei relativi modelli.

Il concorrente compilerà il documento "Offerta di gestione informativa" sulla base del format (all. 7 cfr. paragrafo 2.1 lett. b) fornito in fase di gara. L'Offerta di gestione informativa dovrà avere una lunghezza massima di 30 pagine, inclusi gli allegati (le ulteriori facciate non saranno valutate).

### **Criterio di valutazione della Commissione**

La Commissione Giudicatrice attribuirà il relativo punteggio sulla base del livello di completezza e di dettaglio dell'Offerta di Gestione Informativa rispetto alle specifiche fornite dalla Stazione Appaltante

nel Capitolato Tecnico Prestazionale nonché in riferimento alla strutturazione del processo BIM interno all'Agenzia del Demanio.

### **SUB-CRITERIO B.4 – Massimo 10 Punti**

Il concorrente dovrà dimostrare l'efficacia della propria organizzazione e la qualità dell'intero gruppo di verifica, con particolare riferimento al coordinamento interno, alle interlocuzioni con la Stazione Appaltante e con i progettisti, alla disponibilità di attrezzature e strumenti informatici.

Il concorrente compilerà la relazione sulla **Qualità del gruppo di lavoro, Organizzazione e strumentazione dello stesso / sub-criterio B.4**, nella quale illustrerà le seguenti tematiche:

a. l'organigramma del gruppo di verifica con le specifiche attribuzioni, competenze e responsabilità in relazione a ciascuna delle parti del servizio da verificare ed alle aree disciplinari che interessano il progetto in relazione all'esperienza curriculare (appositamente documentata nei cv allegati); b. la strumentazione in proprio possesso;

c. il funzionamento del gruppo di verifica, le forme di coordinamento e di organizzazione tra i responsabili del team, le sotto-strutture di supporto all'attività dei responsabili e le modalità, tempistiche, e mezzi di comunicazione con la Stazione Appaltante; La relazione descrittiva del criterio B.4, inoltre:

- dovrà essere presentata nel formato A4;
- non dovrà superare le 4 (quattro) facciate, escluso il frontespizio;
- dovrà essere accompagnata da un **fascicolo unico dei curricula** contenente:
  - introduzione sintetica del gruppo di verifica e delle rispettive competenze con indice (max 1 pagina);
  - sintetica descrizione dei curricula dei professionisti che compongono il gruppo di lavoro (max 3 pagine) contenente le sole informazioni finalizzate a descrivere sinteticamente l'esperienza del professionista nell'area disciplinare di responsabilità per la verifica ed eventuali specifiche qualifiche.

Il fascicolo sarà sottoscritto digitalmente da tutti i soggetti firmatari dell'offerta tecnica.

### **Criterio di valutazione della Commissione**

La Commissione Giudicatrice attribuirà il relativo punteggio sulla base del livello di completezza e la multidisciplinarietà del gruppo indicato per la verifica, la disponibilità della strumentazione, la metodologia di organizzazione e comunicazione del gruppo al suo interno e nei rapporti con la Stazione Appaltante.

Gli apporti multidisciplinari e l'esperienza globale del team di verifica verranno valutati dal fascicolo unico contenente i curricula professionali dei soggetti indicati.

L'operatore economico può allegare una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma,

la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

## 17. OFFERTA ECONOMICA

Il concorrente inserisce a Sistema, nella busta economica la dichiarazione d'offerta generata dallo stesso in formato .pdf "Documento di Offerta economica", che dovrà inviare e far pervenire attraverso il Sistema dopo averla:

- i. scaricata e salvata sul proprio PC;
- ii. sottoscritta digitalmente.

Alla luce dell'applicazione dell'equo compenso, come meglio specificato al par. 3, l'importo del servizio stimato dalla Stazione Appaltante non è soggetto a ribasso e, pertanto, il concorrente in sede di offerta economica dovrà confermare l'importo di **€ 224.848,78 (euro duecentoventiquattromilaottocentoquarantotto/78)**, al netto di IVA e oneri previdenziali.

## 18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 108, comma 5 del Codice.

### 18.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi:

| CRITERI DI VALUTAZIONE |   |  | RIFERIMENTO   | VALUTAZIONE             | FATTORI PONDERALI    |                      |
|------------------------|---|--|---|-------------------------|----------------------|----------------------|
| TECNICO                | A | Professionalità e adeguatezza dell'offerta         | Relazione descrittiva (A1);   | Valutazione qualitativa | P <sub>A</sub> = 40  | P <sub>A1</sub> = 15 |
|                        |   |  | Relazione descrittiva (A2);   |                         |                      | P <sub>A2</sub> = 10 |
|                        |   |  | Relazione descrittiva (A3)  |                         |                      | P <sub>A3</sub> = 15 |
|                        | B | Caratteristiche tecnico metodologiche dell'offerta | Relazione tecnica (B1);<br>Relazione tecnica (B2);<br>Relazione tecnica (B3);<br>Relazione tecnica (B4) | Valutazione qualitativa | P <sub>B</sub> = 60  | P <sub>B1</sub> = 20 |
|                        |   |  |   |                         | P <sub>B2</sub> = 15 |                      |
|                        |   |  |   |                         | P <sub>B3</sub> = 15 |                      |
|                        |   |  |   |                         | P <sub>B4</sub> = 10 |                      |

## 18.2 Metodo per l'attribuzione dei punteggi

L'attribuzione dei punteggi ai singoli concorrenti avverrà applicando la seguente formula e secondo il metodo aggregativo compensatore:

$$K_i = A_{1i} * PA_1 + A_{2i} * PA_2 + A_{3i} * PA_3 + B_{1i} * PB_1 + B_{2i} * PB_2 + B_{3i} * PB_3 + B_{4i} * PB_4$$

dove:

- $K_i$  è il punteggio complessivo attribuito al concorrente  $i$ -esimo;
- $i$  è l'offerta  $i$ -esima;
- $A_{1i}, A_{2i}, A_{3i}, B_{1i}, B_{2i}, B_{3i}, B_{4i}$ , il coefficiente attribuito all'offerta del concorrente  $i$ -esimo per il sub-elemento di valutazione qualitativo relativo: è un coefficiente compreso tra 0 (valore minimo) ed 1 (valore massimo), secondo la scala di valutazioni riportata al seguente par 18.3;
- $C_i$ , il coefficiente attribuito all'offerta del concorrente  $i$ -esimo per l'elemento di valutazione quantitativo: è un coefficiente compreso tra 0 (valore minimo) ed 1 (valore massimo), secondo la scala di valutazioni riportata al seguente par 18.3;
- $P_A (1,2,3), P_B (1,2,3,4)$  e  $P_C$  sono i fattori ponderali di ciascun sub-peso relativo al corrispondente sub-criterio (quantitativo o qualitativo).

## 18.3 Metodo di attribuzione dei punteggi

I coefficienti  $A(1,2,3)_i$ , e  $B(1,2,3,4)_i$ , relativi ai criteri di valutazione di tipo qualitativo delle precedenti tabelle, saranno determinati attraverso la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli Commissari.

Ciascun Commissario – infatti - attribuirà, per ciascun sub-elemento qualitativo oggetto di valutazione, un coefficiente variabile tra 0-1, con un numero massimo di decimali pari a 2, secondo il seguente elenco:

- il coefficiente 0 corrisponde a insufficiente;
- il coefficiente da 0,01 a 0,20 corrisponde a sufficiente;
- il coefficiente da 0,21 a 0,40 corrisponde a discreto;
- il coefficiente da 0,41 a 0,60 corrisponde a buono;
- il coefficiente 0,61 a 0,80 corrisponde a distinto;
- il coefficiente 0,81 a 1 corrisponde a ottimo.

Successivamente si procederà a calcolare la media dei coefficienti attribuiti da ciascun Commissario per ciascuno dei sub-criteri di natura qualitativa.

Il coefficiente medio così ottenuto, assunto fino alla seconda cifra decimale, arrotondata all'unità superiore ove la terza cifra sia maggiore uguale a cinque, sarà moltiplicato per il corrispondente sub-

peso (fattore ponderale), ottenendo così il punteggio complessivo per l'elemento di valutazione qualitativo.

## 19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione Giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della Commissione Giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso il Sistema di approvvigionamento digitale.

Il RUP si avvale dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica di congruità delle offerte.

## 20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima sessione ha luogo alle ore 10:00 del giorno 17 luglio 2024.

Il Sistema consente la pubblicità delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- delle offerte tecniche;
- della documentazione amministrativa;

Il Sistema garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza. Si precisa che alle sedute di cui sopra i concorrenti potranno assistere collegandosi da remoto al Sistema nei giorni e orari che saranno comunicati (ad eccezione delle date già indicate nel bando di gara).

**Inversione procedimentale:** la S.A. ha stabilito di ricorrere all'inversione procedimentale, di cui all'art. 107, comma 3 del Codice.

Con l'inversione procedimentale si procede prima alla valutazione dell'offerta tecnica, poi alla valutazione dell'offerta economica, di tutti i concorrenti, poi alla verifica dell'anomalia e, in parallelo, alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria.

## **21. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE**

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite il Sistema ai concorrenti che hanno presentato la domanda di partecipazione nei termini previsti dal bando di gara.

La Commissione Giudicatrice procede ad apertura, esame e valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare.

Gli esiti della valutazione sono registrati dal Sistema.

La Commissione Giudicatrice rende visibile ai concorrenti, tramite il Sistema:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra, il Sistema consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, la Commissione procede mediante sorteggio a individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La S.A. comunica il giorno e l'ora del sorteggio secondo le modalità previste dal paragrafo 2.3.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la Commissione Giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

## **22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE**

Tenuto conto che la presente procedura, in applicazione della L. 49/2023 in materia di equo compenso è aggiudicata ai sensi dell'art. 108, comma 5 e non prevede il ribasso economico sull'importo stimato dalla Stazione Appaltante, non si procede alla valutazione dell'anomalia in quanto l'importo è stato già predeterminato dalla Stazione Appaltante, risultando lo stesso congruo così come calcolato sulla base del D.M. 17 giugno 2016 e ss.mm.ii..

### **23. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

Il Seggio di gara, appositamente costituito dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, procede in relazione ai soggetti collocatisi primo e secondo nella graduatoria stilata dalla Commissione a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14, ove necessario;
- d) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

### **24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO**

All'esito delle operazioni di cui sopra, il RUP, previa verifica del possesso dei requisiti generali e speciali, formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, trasmettendo alla S.A. tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

La S.A. procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC e ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente, si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria, procedendo altresì alle verifiche di legge nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La Stazione Appaltante procede, entro cinque giorni dall'aggiudicazione, alle comunicazioni di cui all'art. 90 del Codice.

### **25. STIPULA DEL CONTRATTO**

Con la comunicazione di cui all'art. 90, comma 1, lett. b) del Codice, è richiesto all'aggiudicatario di far pervenire alla S.A., nel termine di 15 giorni solari dalla ricezione della suddetta comunicazione, la seguente documentazione:

- dichiarazione attestante gli estremi identificativi del/dei conto/i corrente/i bancari o postali dedicato/i, anche non in via esclusiva, al presente appalto nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i in adempimento a quanto previsto dall'art. 3, comma 7, della L. n. 136/2010, da rendere in caso di modifiche intervenute successivamente alla presentazione dell'offerta. In ogni caso, l'aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente, e comunque entro e non oltre il termine di 7 giorni dalla/e variazione/i, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai su richiamati dati;
- garanzia definitiva da costituirsi ai sensi dell'art. 117 del Codice;
- polizza di responsabilità civile professionale a copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento delle prestazioni oggetto del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 37, comma 3, dell'Allegato I.7 al Codice e alle previsioni di cui al par. 9.

In caso di RT e di Consorzi dovranno inoltre essere prodotti:

- copia autentica dell'atto di costituzione del RT/Consorzio con conferimento di mandato speciale irrevocabile con rappresentanza alla Impresa capogruppo con l'indicazione specifica delle percentuali di esecuzione del servizio che ciascuna impresa svolgerà, così come dichiarato in sede di offerta, ovvero dell'atto costitutivo del Consorzio;
- per il RTI/Consorzio, il mandato speciale/l'atto di costituzione del RTI/Consorzio dovrà espressamente prevedere l'impegno al rispetto di quanto previsto dalla Legge n. 136/2010 anche nei rapporti tra le imprese raggruppate o consorziate;
- per i Consorzi già costituiti lo statuto.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata ed è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.13 agosto 2010, n. 136.

Il contratto non potrà essere sottoscritto prima del decorso di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione ai sensi dell'art. 18, comma 3, del D.lgs. 36/2023.

Successivamente, la S.A. comunicherà l'avvenuta stipulazione del contratto ai sensi dell'art. 90, comma 1, lett. e), del Codice, ai soggetti di cui alla lettera c) della medesima norma.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e, in ogni caso, perde efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 119, comma 3 del Codice.

L'aggiudicatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, ed in particolar modo quelle relative all'imposta di bollo.

Secondo quanto previsto dall'art. 18 comma 10 del Codice, l'imposta di bollo è quantificata, in base agli scaglioni stabiliti dalla tabella A) di cui all'Allegato I.4 al codice e il versamento dell'imposta dovrà avvenire con modalità telematica utilizzando il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE") secondo le istruzioni della [Risoluzione n. 37/E dell'Agenzia delle Entrate del 28/6/2023](#).

Inoltre, secondo le disposizioni dell'art. 2, comma 1, dell'Allegato I.4, il calcolo dell'imposta deve essere effettuato considerando a scomputo l'imposta di bollo già assolta nella fase precedente alla stipula del contratto, secondo la disciplina dettata in materia di bollo dal D.P.R. n. 642 del 1972, fino a concorrenza dell'importo già dovuto.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso dell'accordo quadro in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124, comma 2, del Codice.

## **26. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione *de quo* deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 a € 3.000,00.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

## **27. IMPEGNO ETICO E CODICE DI COMPORTAMENTO**

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62, e nel codice di comportamento di questa S.A. e nel "Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato ai sensi del decreto legislativo n. 231/01", approvato dal Comitato di Gestione in data 26 maggio 2023.

Parimenti, l'aggiudicatario deve uniformarsi agli obblighi derivanti dal documento di Impegno Etico adottato dalla S.A. approvato dal Comitato di Gestione in data 5 aprile 2023, contenente il Codice Etico e le Regole etiche e di comportamento, e reperibile al seguente indirizzo: [https://www.agenziademanio.it/export/sites/demanio/download/Trasparenza/Trasparenza\\_8/230406\\_Impegno-Etico.pdf](https://www.agenziademanio.it/export/sites/demanio/download/Trasparenza/Trasparenza_8/230406_Impegno-Etico.pdf) e si impegna a osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, le suddette regole e i principi contenuti nei richiamati documenti, pena la risoluzione del contratto e fatta salva ogni azione di risarcimento del danno eventualmente cagionato alla S.A. In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito [www.agenziademanio.it](http://www.agenziademanio.it).

## **28. ACCESSO AGLI ATTI**

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti a Sistema, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi. Gli atti, i dati e le informazioni di gara sono resi disponibili ai partecipanti alla procedura secondo le modalità indicate all'art. 36 del Codice.

Nel caso in cui l'operatore economico presenti un'offerta contenente parti coperte da segretezza, nella comunicazione dell'aggiudicazione la S.A. dà atto delle decisioni assunte sulle richieste di oscuramento. Nel caso di rigetto della richiesta di oscuramento, prima del decorso del termine per

l'impugnazione della decisione previsto all'art. 36, comma 4, del Codice, la S.A. rende disponibile la documentazione omettendo le parti di cui è stato chiesto l'oscuramento. Decorso inutilmente il termine per l'impugnazione della decisione, è resa disponibile l'offerta comprensiva delle parti ritenute non oscurabili.

## **29. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia.

Resta espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

## **30. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i., del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione. In particolare, si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali forniti dalle imprese partecipanti saranno trattati, anche in maniera automatizzata e nel rispetto della normativa in vigore, esclusivamente per le finalità di esperimento della gara, nonché, limitatamente al solo aggiudicatario, per la successiva stipulazione e gestione del contratto. In particolare, il trattamento dei dati personali si propone la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti in relazione alla gara di cui trattasi.

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria. I dati possono essere comunicati, in applicazione delle vigenti disposizioni normative, ai competenti uffici pubblici, nonché agli altri concorrenti che esercitino il diritto di accesso ai documenti di gara.

I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui al Capo III e VIII del GDPR (Regolamento Europeo sulla Privacy 679/2016/UE).

L'interessato ha diritto alla rettifica e all'integrazione dei dati personali, alla cancellazione, alla limitazione del trattamento, nei casi previsti dalla normativa.

I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario al raggiungimento delle finalità per le quali sono stati conferiti e successivamente per l'adempimento degli obblighi di legge connessi e conseguenti alla presente procedura.

Titolare del trattamento dei dati è l'Agenzia del Demanio contattabile all'indirizzo e-mail: demanio.dpo@agenziademanio.it.



 **A G E N Z I A D E L D E M A N I O**  
Struttura per la progettazione

Si allega al riguardo l'Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, contenuta nella domanda di partecipazione (Allegato 1).

Il Dirigente Delegato  
Struttura per la Progettazione  
Ing. Letizia Gabrielli